



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale del diritto allo studio*

già *Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - Ufficio II*

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, ed in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche "MUR"), con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2025, n. 62, "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca";

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del 26 luglio 2001, n. 172, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";

**VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, in particolare, l'articolo 1, comma 526, come modificato dall'articolo 6, comma 1-bis, lett. a), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, secondo cui: "Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

### Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - Ufficio II

2016, n. 232, e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario”, nonché il comma 527, come modificato dall'articolo 6, comma 1 -bis, lett. b), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che così dispone: “Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio”;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, in particolare, l'articolo 1, comma 580, che così dispone: “Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024”;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”, e in particolare la Tabella 11, allegata allo stesso, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 6,7 milioni di euro;

**VISTO** il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e in particolare l'articolo 6, comma 1-ter, che ha così disposto: “Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca”;

**VISTA** la legge 26 settembre 2025, n. 142, che alla allegata tabella 11 ha previsto l'ulteriore incremento delle risorse destinate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con lo stanziamento di 7 milioni di euro per l'anno 2025;



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale del diritto allo studio*

già *Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - Ufficio II*

**CONSIDERATO** che le risorse di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 7 aprile 2025, n.45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sono iscritte sul capitolo n.1815 PG/1 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, denominato “Fondo finalizzato a corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede”;

**CONSIDERATO** che con decreto direttoriale prot. n. 65 del 24 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti il giorno 11 febbraio 2025 al n. 186, è stata disposta l'assegnazione in favore dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli della somma di euro 97.709,92, a titolo di quota parte del Fondo in argomento relativa all'esercizio finanziario 2024;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 630 del 10 settembre 2025, recante disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, registrato dalla Corte dei conti il 22 settembre 2025 al n. 1941;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 2 del suddetto decreto, il quale ha stabilito che “*Entro un termine che il MUR fissa annualmente le università comunicano il numero definitivo degli studenti risultati aventi diritto, anche all'esito di eventuali procedure interne di riesame. 3. Con decreto direttoriale del MUR, in esito alle comunicazioni di cui al comma 2, è determinato l'importo pro capite, che si ottiene dividendo l'importo del fondo per la somma degli studenti beneficiari in tutti gli atenei statali, ed è altresì determinata la somma spettante a ciascun ateneo, corrispondente al prodotto fra l'importo pro capite del contributo e il numero degli aventi diritto per ciascun ateneo. L'importo pro capite costituisce esclusivamente uno strumento di calcolo utilizzato dal MUR al fine di determinare la quota del fondo spettante a ciascuna delle università e non vincola l'ateneo in ordine alla determinazione del contributo spettante agli studenti beneficiari. Le università provvedono a determinare, in concreto, la somma spettante a ciascuno studente beneficiario, tenendo conto che l'importo del contributo da corrispondere non può in nessun caso eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta dallo studente per la locazione e dallo stesso documentata, come risultante all'esito delle opportune verifiche effettuate dall'ateneo. 4. Le università, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvedono ad erogare il contributo agli studenti aventi diritto. È in ogni caso fatta salva la possibilità per le università di integrare le disponibilità con fondi propri.*”, e che per il resto s'intende qui richiamato;

**VISTA** la nota prot. n. 17785 del 11 settembre 2025, con la quale il Ministero ha comunicato a tutti gli atenei statali le condizioni per l'accesso al beneficio e le modalità con le quali dare avvio alle procedure di ateneo volte all'individuazione dei beneficiari, con indicazione specifica delle relative tempistiche previste a carico degli atenei, da rispettare al fine di consentire al Ministero di procedere al riparto e all'erogazione delle somme alle università entro il corrente esercizio finanziario, con particolare riguardo



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

### *Direzione generale del diritto allo studio*

*già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - Ufficio II*

all'obbligo, posto a carico degli atenei, di comunicare al Ministero, entro il termine del 24 ottobre 2025, il numero definitivo degli studenti beneficiari del contributo;

**VISTA** la nota prot. n. 21643 del 24 ottobre 2025, con la quale il suddetto termine è stato prorogato fino al 3 novembre 2025;

**PRESO ATTO** dei dati e delle dichiarazioni caricate a sistema dagli atenei statali nell'ambito dell'apposita procedura informatizzata predisposta e gestita dal CINECA per l'esercizio finanziario 2025, finalizzata all'acquisizione dei dati funzionali alla ripartizione, previo conguaglio con le somme già corrisposte in sede di riparto del Fondo per l'anno 2024, del suddetto fondo per l'anno 2025;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 febbraio 2025, n. 117, recante “*Assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025*” e, in particolare, l'art. 5, che assegna al Direttore generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio le risorse finanziarie di cui alla missione e programma 23.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (CDR n. 4), fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'articolo 10;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti il giorno 11 ottobre 2024 al n. 2613, che attribuisce al dott. Gianluca Cerracchio l'incarico di funzione dirigenziale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, nell'ambito del Ministero dell'Università e della Ricerca;

## DECRETA

### Articolo 1

- Per le motivazioni riportate nelle premesse, che costituiscono parte integrante del dispositivo e sulla base dei dati trasmessi dagli atenei, l'importo pro-capite del contributo, che si ottiene dividendo l'importo del Fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 526, della legge n. 178/2020, di cui all'art. 1, comma 580, della legge n. 197/2022, per la somma degli studenti beneficiari in tutti gli atenei statali, è determinato in euro 3.455,4662.



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale del diritto allo studio*

già *Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - Ufficio II*

2. Tenuto conto del predetto importo pro-capite e determinata, previo conguaglio, la somma spettante a ciascun ateneo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 630 del 10 settembre 2025, il Fondo di cui all'art. 1, comma 526, della legge n. 178/2020, di cui all'art. 1, comma 580, della legge n. 197/2022, a valere sulla disponibilità del Capitolo 1815 PG/1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2025, è ripartito tra le università statali secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Gianluca Cerracchio*